



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 882

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Riassegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico. Definizione dei criteri di priorità degli usi della risorsa idrica in caso di domande per derivazioni tecnicamente incompatibili. Art. 1 bis 1.1, comma 3, della l.p. n. 4/1998.

Il giorno **19 Maggio 2022** ad ore **15:24** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRETTORE GENERALE

PAOLO NICOLETTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica quanto segue.

Ai sensi dell'art. 1 bis 1, comma 1 della l.p. 6 marzo 1998, n. 4, per l'adozione dei provvedimenti di riassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, è previamente accertato, per ciascuna di esse, se sussista un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con l'uso idroelettrico, o se sussista un interesse di terzi ad un uso diverso delle stesse.

Per verificare eventuali interessi di terzi ad un uso concorrente delle acque la struttura competente pubblicherà sul BUR e all'albo dei comuni interessati, un avviso che assegna un termine entro il quale chiunque abbia interesse possa presentare domanda per ottenere un titolo a derivare acqua pubblica da destinare ad un uso diverso da quello idroelettrico, oppure per ottenere una concessione di derivazione d'acqua per autoproduzione di energia o per il rinnovo di titoli a derivare interferenti e funzionalmente connessi con la grande derivazione in corso e che scadono contemporaneamente o anticipatamente ad essa.

Ai fini delle predette verifiche pare opportuno chiarire che cosa si intenda per titoli per utenze interferenti e utenze funzionalmente connesse con la grande derivazione idroelettrica.

Per concessioni di derivazioni di acque interferenti con la grande derivazione idroelettrica, richiamate al comma 1 dell'art. 1 bis 1.1 della l.p. n. 4/1998, si intendono quelle riferite a utenze che rientrano in una delle seguenti casistiche:

- a) quelle che già usufruiscono della fornitura di acqua per gli effetti degli articoli 45 e 46 del R.D. n. 1775 del 1933, denominate "utenze sottese": queste utenze ricevono l'acqua secondo forniture regolate da accordi con il titolare della concessione di grande derivazione idroelettrica, in molti casi con oneri per il couso a carico di quest'ultimo. La fornitura è stata legittimata solo fino alla scadenza della concessione di grande derivazione idroelettrica;
- b) quelle che già usufruiscono della fornitura di acqua in forza all'obbligo assunto, con oneri a proprio carico, dal concessionario della grande derivazione idroelettrica in sede di proroga decennale ai sensi dell'art. 1 bis 1, comma 15 quater, lett. g) della l.p. n. 4/1998 e della d.G.P. n. 2042/2012;
- c) quelle già legittimate ai sensi dell'art. 47 del R.D. n. 1775/1933, denominate "coutenze idriche", con scadenza coincidente con quella della concessione di grande derivazione idroelettrica e con oneri a carico delle utenze stesse e a favore del concessionario della grande derivazione idroelettrica;
- d) le nuove utenze che si intendono costituire, oppure le variazioni di utenze esistenti comportanti aumento di portata e/o l'estensione del periodo, aventi ad oggetto l'uso - in termini dissipativi o sottrattivi - di acque ad oggi impiegate nella grande derivazione idroelettrica. Queste utenze riguardano prelievi di acque da sorgente, da lago o da corso d'acqua, mentre quelle che riguardano la falda sotterranea non sono ritenute interferenti.

Per concessioni di derivazioni di acque funzionalmente connesse con la grande derivazione idroelettrica in corso, richiamate al comma 1 dell'art. 1 bis 1.1 della l.p. n. 4/1998, si intendono quelle ad uso idroelettrico aventi l'obbligo di derivare e restituire l'acqua a favore della grande derivazione idroelettrica. Non vanno infatti considerate funzionalmente connesse alle grandi derivazioni idroelettriche le concessioni di piccola derivazione di acqua a scopo idroelettrico che attingono dai loro canali di restituzione. Non sono considerate né interferenti né funzionalmente

connesse le concessioni di derivazioni in essere le cui acque siano state autonomamente legittimate rispetto a quelle impiegate nella grande derivazione idroelettrica, senza alcun riferimento alla grande derivazione stessa, benché siano localizzate nello stesso bacino idrografico contribuente all'opera di presa o di sbarramento.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 bis 1.1 della l.p. n. 4/1998, la Giunta provinciale stabilisce i criteri di priorità per l'impiego della risorsa idrica che potrà essere resa disponibile a favore dei soggetti terzi a fronte delle domande presentate ai sensi del medesimo articolo. Ciò con particolare riguardo alle ricadute positive sul territorio e sulla collettività generate anche dalle cooperative elettriche storiche.

Con il presente provvedimento si propone pertanto di fissare tali criteri, distinguendo tra domande di rinnovo/conferma della volontà di proseguire l'utilizzo riferite a derivazioni già in essere e domande riferite a nuovi utilizzi idrici da costituire o volte ad aumentare i quantitativi idrici di utenze esistenti. Pertanto, rispetto a ciascuna delle tipologie di utenze sopra riportate si può stabilire quanto segue:

Utenze funzionalmente connesse già in essere

Queste utenze non si considerano già preferite rispetto alla grande derivazione idroelettrica, ma nei loro confronti deve essere svolto il procedimento per la riassegnazione.

Pertanto, in base all'art. 1 bis 1 della l.p. n. 4/1998, i titolari di tali utenze, qualora non abbiano già provveduto in tal senso, dovranno presentare una specifica domanda nei tempi e nei modi previsti dalla normativa introdotta agli articoli 17.2 e 17.3 della l.p.n. 18/1976. A corredo della domanda, l'utilizzatore dovrà presentare una proposta tecnica a dimostrazione del rispetto delle norme del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, per assicurare la coesistenza delle derivazioni e per l'eventuale couso delle opere costituenti l'impianto della grande derivazione idroelettrica.

Nuove utenze funzionalmente connesse

Al fine di non porre nuove condizioni che possano impattare sulle modalità del prossimo esercizio delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, non saranno ammesse domande relative a nuove utenze funzionalmente connesse alle stesse grandi derivazioni fino al termine delle procedure di riassegnazione.

Utenze interferenti già in essere

Per le derivazioni idriche per usi diversi da quello idroelettrico oggetto della grande derivazione idroelettrica, che sono già in atto secondo i titoli e nelle forme di cui alle lettere a), b) e c), si intende mantenuta la preferenza rispetto alla grande utilizzazione idroelettrica già riconosciuta al momento del loro originario rilascio: infatti, per tali usi, se confermati, continuerebbero ancora a valere le stesse valutazioni al tempo espresse in ordine al soddisfacimento degli interessi socio-economici collegati allo sviluppo locale, all'uso del territorio, nonché alla natura delle attività collegate agli usi idrici che si era considerata, specialmente, nei territori montani.

In base all'art. 1 bis 1.1 della l.p. n. 4/1998, i titolari di tali utenze dovranno presentare una specifica domanda per chiedere il mantenimento dell'uso dell'acqua.

Qualora non sia presentata la domanda, l'utenza in argomento scade a decorrere dalla scadenza della concessione di grande derivazione idroelettrica.

A corredo della domanda per la conferma dell'uso dell'acqua, il titolare dovrà presentare una proposta tecnica di utilizzo della risorsa idrica nel rispetto delle indicazioni del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e per l'eventuale corso delle opere costituenti l'impianto della grande derivazione idroelettrica nonché una proposta tecnica per assicurare la coesistenza delle derivazioni.

A fronte dell'accoglimento delle domande, con il nuovo titolo a derivare verranno determinati anche gli oneri dovuti sia con riferimento al pagamento del canone demaniale sia per la fruizione delle opere della grande concessione idroelettrica.

Le domande di rinnovo presentate precedentemente alla data di approvazione della presente deliberazione decadono.

Nuove utenze interferenti.

Con riferimento alle utenze interferenti di cui alla sopracitata lettera d), chi sia interessato ad ottenere una concessione di nuova derivazione da un corso d'acqua superficiale, da una sorgente o da un lago, oppure ad ottenere l'aumento della portata d'acqua prelevata o ad estendere il periodo d'uso di derivazioni già in atto, è tenuto a presentare una specifica domanda di concessione, nei tempi e nelle modalità stabiliti ai sensi dell'art. 1 bis 1.1 della l.p. n. 4/1998, fatto salvo quanto di seguito specificato.

Per la valutazione di questa tipologia di derivazioni per nuovi usi d'acqua, si ritiene opportuno introdurre un criterio generale che consideri l'effetto cumulato di tutti i nuovi utilizzi richiesti delle acque, per ciascuna grande derivazione idroelettrica interessata.

Si ritiene che tale effetto cumulato pregiudichi l'esercizio della grande derivazione idroelettrica qualora la sommatoria delle portate indicate nelle domande stesse determini un potenziale prelievo di acque superiore a 0,25 l/s medi ragguagliati all'anno per ogni chilometro quadrato di superficie di bacino complessivamente sotteso alle opere di presa o di sbarramento afferenti a ciascuna concessione da riassegnare (superficie complessiva di bacino per ciascuna concessione).

A riguardo si precisa che, con riferimento alle utenze interferenti di cui alla sopracitata lettera d), sono individuate due tipologie di nuove derivazioni o varianti di derivazioni esistenti comportanti aumento di portata e/o estensione del periodo:

- i) derivazioni aventi una connessione diretta con le opere della grande derivazione idroelettrica;
- ii) derivazioni poste nel bacino idrografico a monte di una o più opere di presa della grande derivazione idroelettrica.

Per quanto concerne la tipologia i) si ritiene di considerare sempre tali derivazioni (nuove o varianti a quelle esistenti con aumento di portata e/o estensione del periodo) come interferenti con la grande derivazione idroelettrica e quindi da computare nella sommatoria.

Per quanto concerne la tipologia ii) sono escluse dal novero della predetta sommatoria, in quanto ritenute non significative ai fini delle valutazioni della disponibilità complessiva dell'acqua da riassegnare allo scopo idroelettrico, quelle singole derivazioni che:

- in bacini complessivamente sottesi alle opere di presa afferenti a ciascuna concessione idroelettrica in scadenza, *con superficie inferiore o uguale a 500 kmq*, abbiano portata media ragguagliata all'anno inferiore o uguale a 0,02 l/s per ogni kmq di bacino e portata massima inferiore o uguale a 0,08 l/s per ogni kmq di bacino;
- in bacini complessivamente sottesi alle opere di presa afferenti a ciascuna concessione idroelettrica in scadenza, *con superficie superiore a 500 kmq*, abbiano portata media ragguagliata all'anno inferiore o uguale a 0,02 l/s per ogni kmq di bacino e comunque non superiore a 40 l/s e portata massima inferiore o uguale a 40 l/s.

Sempre con riferimento alla tipologia ii) sono escluse dal novero della sommatoria anche le variazioni di derivazioni esistenti che, pur comportando un aumento di portata e/o l'estensione del periodo, non abbiano come conseguenza, per la singola derivazione, il superamento delle soglie di cui sopra.

Le derivazioni d'acqua di cui alla tipologia ii) non sono considerate interferenti con la grande derivazione idroelettrica.

Ai fini dell'istruttoria delle domande di nuove derivazioni o di varianti a derivazioni esistenti sopra descritte, che possono risultare potenzialmente interferenti con la grande derivazione idroelettrica da riassegnare, vengono proposti i criteri di seguito riportati.

I. Nuove utenze interferenti inferiori al valore soglia

Qualora l'insieme delle istanze presentate e incluse nel computo della sommatoria annoveri una quantità di risorsa idrica inferiore o uguale al valore cumulato di 0,25 l/s/kmq per come sopra definito, si ritiene che le quantità d'acqua richieste non rivestano un carattere di significatività e, pertanto, non sia necessario introdurre criteri di priorità tra le istanze, poiché queste sono da considerarsi preferite rispetto alla grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico da riassegnare. La struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche procederà direttamente, ove le relative istruttorie abbiano esito positivo, al rilascio dei provvedimenti di concessione.

II. Nuove utenze interferenti superiori al valore soglia

Se l'insieme delle domande presentate e incluse nel computo della sommatoria annovera una quantità d'acqua superiore al valore cumulato di 0,25 l/s/kmq per come sopra definito, si procederà, ai sensi del comma 3, dell'art. 1 bis 1.1 della l.p. n. 4/1998, secondo i criteri e le modalità di seguito stabilite ai fini dell'espressione in merito alla concorrenza. Verrà stilata una graduatoria delle domande presentate, con provvedimento del dirigente del Servizio in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, secondo i seguenti livelli di preferenza:

i) il primo livello è riferito alla priorità tra tipologia di utilizzi delle acque (dissipativo o sottrattivo) per cui è richiesta la derivazione; si stabilisce l'ordine di priorità nella modalità di seguito indicata (Ordine di priorità Utilizzo):

1° Uso potabile/consumo umano

- 2° Uso igienico, domestici e assimilati
- 3° Uso irriguo/agricolo
- 4° Uso ittiogenico o itticultura
- 5° Uso innevamento
- 6° Uso didattico o uso per forza motrice
- 7° Uso idroelettrico per autoproduzione
- 8° Uso industriale

ii) il secondo livello è riferito all'ordine dell'interesse rappresentato dall'utenza: nell'ambito di domande che fanno riferimento alla medesima tipologia di utilizzo, riguardanti derivazioni tecnicamente incompatibili tra loro, hanno preferenza quelle utilizzazioni rivolte a soddisfare, in primo luogo, il pubblico interesse, secondariamente l'interesse generale locale e, da ultimo, l'interesse privato;

iii) per il terzo livello di preferenza, nel caso in cui vi siano parità di condizioni, prevalgono quelle utilizzazioni poste a servizio dei territori prossimi agli impianti idroelettrici (opere di derivazione, di accumulo e di restituzione) cui fanno capo le concessioni o alle aree immediatamente limitrofe;

iv) in situazioni di parità tra domande, una volta applicati i livelli di preferenza sopra indicati, il dirigente competente valuterà la priorità in ragione del miglior impiego della risorsa in relazione all'uso.

Verrà stilata la graduatoria con tutte le domande secondo l'ordine di priorità; sarà indicata la posizione fino alla quale le domande concorrono a impiegare la disponibilità idrica cumulata che non supera il valore complessivo di 0,25 l/s per ogni chilometro quadrato sopra definito. Fino a tale posizione compresa, tutte le domande si ritengono preferite rispetto all'uso idroelettrico da riassegnare nella grande derivazione.

Una volta raccolte le eventuali osservazioni e opposizioni di terzi a seguito dell'avviso previsto all'art. 1 bis 1.1, comma 2 della l.p. n. 4/1998, la Giunta provinciale si esprimerà in merito alla concorrenza per le sole domande, indicate nella graduatoria, che si trovano oltre alla posizione come sopra definita, valutando gli elementi di più razionale impiego nell'uso delle acque ed il perseguimento dell'interesse generale ad esse collegato con particolare riguardo alle ricadute sulla collettività e sull'ambiente. In ogni caso, saranno considerati prioritari, rispetto all'uso per la grande derivazione idroelettrica da riassegnare, gli utilizzi idrici richiesti per l'autoconsumo delle cooperative elettriche storiche e quelli di altri soggetti di interesse generale, tra cui le comunità energetiche, eserciti per soddisfare il fabbisogno energetico proprio; a questo scopo, il richiedente deve presentare, a corredo della domanda per la concessione l'uso dell'acqua, un piano di utilizzo dell'energia che intende produrre per autoconsumo nell'arco di un periodo almeno ventennale.

Il Servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche istruirà direttamente i procedimenti relativi alle domande che concorrono alla disponibilità di portata d'acqua entro il valore sopra definito di 0,25 l/s/kmq, mentre, per le domande eccedenti tale valore, come risultanti dalla suddetta graduatoria, terrà conto delle sopraccitate valutazioni della Giunta Provinciale.

Nel caso in cui le utenze di acque ad uso diverso dall'idroelettrico si avvalgano, in regime di couso, di opere costituenti l'impianto idroelettrico:

- nella fase di pubblicazione dell'avviso previsto all'art. 1 bis 1.1, comma 2 della L.P. n. 4/1998, la domanda con i relativi elaborati tecnici è trasmessa al concessionario dell'impianto idroelettrico interessato il quale, entro i successivi 30 giorni, potrà produrre proprie osservazioni esprimendosi sulla loro fattibilità tecnica o proporre soluzioni alternative;

- sarà fissato un indennizzo per il couso delle opere secondo quanto definito nel bando di gara per la riassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche;

Da ultimo si rappresenta che, non concorrono al computo della sommatoria le domande di derivazioni riferite ad acque prelevate nella parte extraprovinciale dei bacini imbriferi sottesi ad opere di presa delle grandi derivazioni idroelettriche da riassegnare. A tal fine troveranno applicazione le apposite intese previste dal Piano Generale di cui all'art. 14 del d.P.R. n. 670/1972, nonché quelle di cui all'art. 89 del d.Lgs. n. 112/1998.

Per i motivi sopra esposti si propone l'adozione della seguente deliberazione;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- visto il R.D. 14 agosto 1920, n. 1285;
- visto il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.;
- visto il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
- visto il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381;
- visto il d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e s.m.;
- visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- visto la l.p. 8 luglio 1976, n. 18 e s.m.;
- vista la l.p. 3 aprile 1997, n. 7 e s.m.;
- vista la l.p. 6 marzo 1998, n. 4 e s.m.;
- visto il d.P.R. 15 febbraio 2006;
- visto il d.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg. e s.m.;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di stabilire che le utenze idriche interferenti con le grandi derivazioni idroelettriche in scadenza e descritte alle lettere a), b) e c) delle premesse sono preferite rispetto alla grande derivazione medesima, in ragione del permanere delle motivazioni e degli interessi già riconosciuti come prioritari dall'amministrazione concedente al momento della loro costituzione, purché sia presentata la relativa domanda per legittimare la loro continuazione ai sensi dell'art. 1 bis 1.1 della l.p. n. 4/1998 e a condizione che non ne venga superato il limite quantitativo attualmente

legittimato e che lo stesso sia adeguato a quanto previsto dalle norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche di cui al d.P.R. 15 febbraio 2006;

- 2) di stabilire che, con riferimento all'uso di acque interferenti descritte alle lettere d) delle premesse, le domande presentate ai sensi dell'art. 1 bis 1.1, comma 1 della l.p. n. 4/1998 per nuovi utilizzi d'acqua prelevata da sorgente, da lago o da corso d'acqua nonché quelle intese ad aumentare la portata derivata e/o ad estendere il periodo d'uso di derivazioni esistenti, sono considerate preferite rispetto all'uso idroelettrico della grande derivazione da riassegnare se risultano inferiori o uguali al valore soglia cumulato di 0,25 l/s medi ragguagliati all'anno per ogni chilometro quadrato di bacino sotteso rispetto al complesso delle opere di presa o di sbarramento della concessione di grande derivazione idroelettrica da riassegnare;
- 3) di stabilire che, per le motivazioni esposte in premessa, sono escluse dal novero delle domande che concorrono a formare la soglia di cui al precedente punto 2), le derivazioni descritte alla lettera d) delle premesse poste nel bacino idrografico a monte di una o più opere di presa della grande derivazione idroelettrica, che abbiano:
 - in bacini complessivamente sottesi alle opere di presa afferenti a ciascuna concessione idroelettrica in scadenza, *con superficie inferiore o uguale a 500 kmq*, una portata media ragguagliata all'anno inferiore o uguale a 0,02 l/s per ogni kmq di bacino e portata massima inferiore o uguale a 0,08 l/s per ogni kmq di bacino;
 - in bacini complessivamente sottesi alle opere di presa afferenti a ciascuna concessione idroelettrica in scadenza, *con superficie superiore a 500 kmq*, una portata media ragguagliata all'anno inferiore o uguale a 0,02 l/s per ogni kmq di bacino e portata massima inferiore o uguale a 40 l/s.

Conseguentemente si dà atto che tali derivazioni d'acqua non sono considerate interferenti con la grande derivazione idroelettrica.

- 4) di stabilire, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 bis 1.1, della L.P. n. 4/1998, che, qualora l'insieme delle derivazioni oggetto delle nuove domande interferenti come definite alla lettera d) delle premesse riguardi prelievi con una quantità d'acqua superiore al valore soglia cumulato indicato al precedente punto 2) e con le precisazioni di cui al precedente punto 3), il dirigente del Servizio competente utilizzazione in materia di acque pubbliche stilerà la graduatoria delle istanze presentate, in ragione dei criteri di priorità per superare gli elementi di incompatibilità tra le domande per usi diversi da quello idroelettrico, secondo la seguente graduatoria:

i) il primo livello è riferito alla tipologia di utilizzo (dissipativo o sottrattivo) delle acque, per le quali si prevede l'ordine di priorità di seguito indicato:

1° Uso potabile/consumo umano

2° Uso igienico, domestici e assimilati

3° Uso irriguo/agricolo

4° Uso ittigenico o itticultura

5° Uso innevamento

6° Uso didattico o uso per forza motrice

7° Uso idroelettrico per autoproduzione

8° Uso industriale

ii) il secondo livello è riferito all'ordine di interesse che è rappresentato dall'utenza idrica:

nell'ambito di domande che fanno riferimento al medesimo uso riguardanti derivazioni tecnicamente incompatibili tra loro, si ritiene debbano ricevere preferenza quelle utilizzazioni rivolte a soddisfare, in primo luogo, il pubblico interesse, secondariamente l'interesse generale locale e, da ultimo, l'interesse privato;

iii) per il terzo livello di priorità: dovranno prevalere, nel caso in cui vi siano parità di condizioni, quelle utilizzazioni poste a servizio dei territori prossimi ai luoghi degli impianti idroelettrici (opere di derivazione, di accumulo e di restituzione) cui fanno capo le concessioni o alle aree immediatamente limitrofe;

iv) eventuali valutazioni più puntuali saranno adottate secondo la discrezionalità del dirigente competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche;

- 5) di stabilire che il Servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche istruirà i procedimenti relativi alle domande per quelle utilizzazioni d'acqua poste nell'ordine della graduatoria, fino al limite che concorre a impiegare la disponibilità idrica entro e non oltre il valore soglia cumulato di cui al punto 2), poiché tali utilizzazioni sono ritenute preferite rispetto all'uso idroelettrico da riassegnare nella grande derivazione idroelettrica;
- 6) di stabilire che la Giunta Provinciale si esprimerà in merito alla concorrenza delle domande che, nella graduatoria, si trovano oltre la posizione di cui al precedente punto 5), valutando gli elementi connessi alla più razionale utilizzazione delle acque e il perseguimento dell'interesse collegato ai diversi utilizzi, anche a fronte delle osservazioni e delle opposizioni acquisite a seguito dell'avviso pubblico di cui all'art. 1 bis 1.1, comma 2 della L.P. n. 4/1998 e tenendo conto di quanto stabilito nel punto 7). Il Servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche istruirà i procedimenti relativi a tali domande tenendo conto delle valutazioni della Giunta Provinciale;
- 7) di stabilire che, nell'ambito delle valutazioni previste al punto 6), la Giunta considererà prioritario, rispetto al grande idroelettrico, l'uso dell'acqua a scopo idroelettrico richiesto per l'autoconsumo delle cooperative elettriche storiche e di altri soggetti di interesse generale, tra cui le comunità energetiche, eserciti per soddisfare il proprio fabbisogno energetico; a tal fine, il richiedente deve presentare, a corredo della domanda per la concessione l'uso dell'acqua, un piano di utilizzo dell'energia che intende produrre per autoconsumo nell'arco di un periodo almeno ventennale;
- 8) di dare atto che, nel caso in cui le utenze di acque pubbliche ad uso diverso dall'idroelettrico si avvalgano, in regime di couso, di opere costituenti l'impianto idroelettrico sarà fissato un indennizzo per la fruizione di tale disponibilità definito nel bando di gara per la riassegnazione delle concessioni.

Adunanza chiusa ad ore 17:38

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Nicoletti